

REGOLAMENTO PER L'ATTRIBUZIONE DI FUNZIONI DI COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE, DI PROGETTI DI RICERCA E DI PRODUZIONE ARTISTICA

Art. 1 (Ambito di applicazione)

Il presente Regolamento, ai sensi dell'art. 5 del vigente Contratto Integrativo Nazionale AFAM 2024/2027, disciplina le modalità, le procedure e la retribuzione per l'attribuzione di funzioni coordinamento e delle attività didattiche, di progetti di ricerca, di produzione artistica, di rilevanza interna ed esterna connesse con il funzionamento dell'Accademia di cui all'art. 23, c. 2, CCNL del 16.02.2005 (di seguito funzioni/incarichi).

Art. 2 (Tipologia delle funzioni aggiuntive)

La definizione delle funzioni e degli incarichi avviene in applicazione del piano di indirizzo e programmazione delle attività didattiche, scientifiche, artistiche e di ricerca delineato nella relazione programmatica annuale del Direttore.

Il Consiglio Accademico, in sede di approvazione della programmazione accademica annuale, individua le funzioni di coordinamento delle attività didattiche, di progetti di ricerca e di produzione artistica nonché per le attività connesse al funzionamento dell'Istituzione.

È facoltà della Direzione proporre ulteriori tipologie di funzioni non previste ad inizio anno accademico a seguito di sopraggiunte necessità e iniziative che si renderanno necessarie durante l'attività ordinaria e approvate dal Consiglio Accademico alla prima seduta utile.

Le funzioni e gli incarichi conferiti ai Docenti e retribuiti sul Fondo d'Istituto possono essere delle seguenti tipologie:

- coordinamento delle attività didattiche
- coordinamento di progetti di ricerca e produzione artistica
- altre funzioni nell'ambito di attività di ricerca/progetti
- attività di supporto all'ufficio della Direzione

Art. 3 (Modalità e procedure per l'attribuzione delle funzioni)

Il **coordinamento delle attività didattiche** è affidato al rispettivo Coordinatore di dipartimento quale responsabile delle scuole e dei corsi afferenti, eletto secondo le modalità previste nell'apposito regolamento. Nel caso di scuole o discipline che annoverano un unico professore, il titolare è anche il referente.

Il **coordinamento di progetti di ricerca a produzione artistica** e le **altre funzioni** nell'ambito di attività di ricerca/progetti vengono individuate in seno ai Dipartimenti i quali sono tenuti a:

- inviare proposte che non si identifichino come didattica aggiuntiva ma piuttosto come attività di carattere laboratoriale e di ricerca;
- individuare all'interno del Dipartimento un Docente referente per un singolo progetto o una singola azione e gli altri docenti coinvolti per la realizzazione dell'attività.

Il Direttore, sentito il Consiglio Accademico, delinea la relazione programmatica annuale tenendo conto delle attività di ricerca e produzione artistica deliberate dai Dipartimenti.

Il Direttore è tenuto a pubblicare una circolare rivolta ai docenti, prevedendo l'elenco delle funzioni di **supporto all'ufficio della Direzione**, nel quale indicare:

- la richiesta di disponibilità individuale;
- le attività da svolgere entro i termini programmati;
- le informazioni su competenze richieste per lo svolgimento dell'attività

La modalità di attribuzione potrà essere effettuata:

- con individuazione in base alla disponibilità e alla competenza nel settore;
- con individuazione della Direzione per delega diretta.

Le funzioni sono assegnate con lettera di incarico motivata del Direttore ed hanno durata non superiore all'anno accademico di riferimento.

La singola funzione può eventualmente essere affidata a più di un docente

Art. 4 (Compensi)

Il compenso annuo lordo è stabilito in sede di Contrattazione Integrativa di Istituto nel rispetto delle previsioni del vigente Contratto Integrativo Nazionale ed è liquidato a seguito di attestazione della Direzione in merito al positivo adempimento dell'incarico a seguito di relazione prodotta dall'interessato e di ogni elemento idoneo, prodotto da quest'ultimo, a fornire prova dell'effettivo svolgimento dell'attività, come da art.12 del CCNL 4.8.2010.

Visto che i compensi sono erogati con risorse del Fondo di Istituto, i compensi riferiti alle funzioni indicate agli artt. 3 e 4, saranno oggetto di Contrattazione Integrativa d'Istituto, su proposta del Direttore.

Non si procederà a liquidare il compenso previsto in mancanza di relazione sull'attività svolta da parte dei docenti.

Nessun incarico, ancorché conferito, può essere retribuito se il Docente non ha completato il monte ore, utilizzando a quel punto l'attività imputabile al Fondo d'Istituto a completamento dell'orario di insegnamento.

Art. 5 (Disposizioni finali)

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si rinvia alle disposizioni contrattuali e normative vigenti in materia.